

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
- **Fondazione di diritto privato** –
- **E.N.P.A.F.** -

STATUTO

(Decreto interministeriale del 7.11.2000)

STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

CAPO I NATURA E FINALITÀ DELL'E.N.P.A.F.

ART. 1 NATURA DELL'E.N.P.A.F.

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti E.N.P.A.F., già riconosciuto con regio decreto 7 novembre 1929 n. 2174 come Ente di diritto pubblico, è trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.1 decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, per effetto della deliberazione di fondazione n. 5 assunta in data 28 giugno 2000 dal consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F..

Esso assume la denominazione "Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti" – Fondazione di diritto privato, E.N.P.A.F..

L'E.N.P.A.F. ha sede legale in Roma , in viale Pasteur n. 49, e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica.

ART. 2 FINALITÀ DELL'E.N.P.A.F.

L'E.N.P.A.F. ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti, dei loro familiari e dei superstiti nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto e secondo le previsioni del regolamento di previdenza ed assistenza.

L'E.N.P.A.F. è diviso in due sezioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza, e provvede all'una e all'altra anche a mezzo di sedi o delegazioni provinciali o regionali.

ART. 3 ISCRIZIONE ALL'ENTE

Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti.

L'iscrizione all'Albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.

La morosità nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'Ordine dei farmacisti, ai sensi dell'art. 11, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

CAPO II DEGLI ORGANI DELL'ENTE

ART. 4 ELENCO DEGLI ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato esecutivo;
- e) il collegio dei sindaci.

ART. 5 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione di farmacista, il requisito di professionalità richiesto, ai fini della partecipazione ai diversi organi dell'Ente, è considerato esistente per tutti gli iscritti all'Ente.

Per la partecipazione al consiglio di amministrazione, nonché per ricoprire le cariche a cui si accede per elezione, è richiesto, altresì, il requisito dell'onorabilità, da considerare insito in quelli previsti ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale.

Oltre alla radiazione dall'Albo professionale, costituiscono comunque condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:

- a) l'aver subito condanne definitive per delitti non colposi comportanti la pena detentiva non inferiore a due anni;
- b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del Codice Civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.

ART. 6 DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti di nomina elettiva.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendo l'ordine del giorno delle rispettive sedute.

Il presidente rimane in carica fino alla elezione del suo successore e può essere rieletto.

In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente, sono esercitati dal vice presidente.

In caso di necessità e di urgenza, qualora non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il presidente può adottare deliberazioni di urgenza, da sottoporre alla ratifica degli organi collegiali alla seduta successiva.

ART. 7 DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti.

Ciascun presidente ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli iscritti all'Ente per la circoscrizione dell'Ordine di appartenenza.

In caso di assenza o di impedimento il presidente può farsi rappresentare, mediante specifica delega, dal vice presidente.

ART. 8 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale:

- a) elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti agli Albi:
 - 1) otto membri del consiglio di amministrazione di cui quattro titolari di farmacia e quattro non titolari, che risultino tali all'atto della votazione;
 - 2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;
- b) delibera sui regolamenti di attuazione per quanto attiene al disposto dell'art. 2 del presente statuto;
- c) determina l'importo dei contributi ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio

- dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
- d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 giugno di ciascun anno, nonché il bilancio tecnico predisposto ai sensi dell'art. 26 ultimo comma del presente statuto;
 - e) delibera le variazioni di bilancio di previsione;
 - f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
 - g) delibera sulle modifiche dello statuto;
 - h) delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché la misura del trattamento di missione spettante ai predetti membri che risiedono fuori Roma;
 - i) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento;
 - l) delibera i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti.

I regolamenti di cui alla precedente lettera b) e le delibere di cui alle lettere c) e g) sono soggetti alla approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo nonché le delibere di cui alla lettera e) e l) sono inviati al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte l'anno.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso raccomandato spedito ai singoli componenti, presso la sede dei rispettivi Ordini di appartenenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione può essere stabilita con inizio ad un'ora di distanza dalla prima e può essere comunicata con lo stesso avviso.

ART. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessità oppure quando sia richiesto motivatamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di sua competenza.

La convocazione avviene con le modalità stabilite dall'articolo precedente e, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.

ART. 11 ADUNANZA E VOTAZIONI

Il consiglio nazionale è legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci, ma essi non hanno diritto a voto se non siano consiglieri nazionali.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, funge da segretario un funzionario dell'Ente all'uopo designato.

Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Le stesse avvengono per appello nominale, qualora ciò venga richiesto da almeno quindici consiglieri prima dell'inizio della votazione. Qualsiasi votazione di delibere riguardanti persone – e cioè: giudizi di responsabilità, nomina o revoca di componenti di commissione – deve avvenire per scrutinio segreto.

Sono valide le deliberazioni adottate dalla maggioranza dei votanti.

Il verbale delle sedute viene inviato a ciascun componente il consiglio nazionale ed è sottoposto nella seduta successiva all'approvazione dell'assemblea.

I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, vengono raccolti in volumi.

ART. 12 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri che possono essere confermati e dura in carica quattro anni.

Ne fanno parte di diritto il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani o un membro del comitato centrale da lui delegato, un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della Sanità.

Gli altri otto membri vengono eletti dal consiglio nazionale dell'Ente a norma dell'art. 8, lettera a) del presente statuto, e con la procedura prevista dal successivo art. 13.

I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti dai candidati appartenenti alla stessa categoria di titolare o non titolare di farmacia alla quale apparteneva al momento della sua elezione il consigliere cessato.

Quando un membro del consiglio di amministrazione passa da non titolare a titolare o viceversa, decade automaticamente ed al suo posto subentra, in ordine di elezione, il successivo della stessa categoria.

Tali consiglieri rimangono in carica fino a che resta in carica il consiglio di amministrazione di cui vengono a far parte.

ART. 13 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci si riunisce, su convocazione del presidente dell'Ente, per eleggere gli otto consiglieri elettivi ed i quattro sindaci elettivi.

Analogamente si procede nel caso che, prima della scadenza del mandato, si renda, per qualsiasi motivo, necessario procedere al rinnovo totale dei detti organi.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture: "titolare di farmacia", "non titolare di farmacia", poste ciascuna su quattro righe numerate: "sindaci effettivi" e "sindaci supplenti" poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome dell'iscritto all'Ente prescelto per le singole cariche.

Il seggio elettorale è formato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente dell'Ente, che lo presiede, e da tre consiglieri presenti alla seduta e non facenti parte del consiglio di amministrazione e, precisamente, da due consiglieri più anziani di età, quali scrutatori e da quello più giovane, quale segretario.

Ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal presidente.

Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Ente e in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

ART. 14 CONFERIMENTO DELLE CARICHE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente uscente entro trenta giorni dalla data della proclamazione dei risultati elettorali.

Nella sua prima seduta esso è presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano di età e procede alla elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vice presidente e dei tre componenti il comitato esecutivo, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale.

Gli eletti vengono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.

ART. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo adottando gli atti necessari per il buon funzionamento dell'Ente che non siano di competenza del consiglio nazionale.

In particolare:

- a) fissa gli obiettivi per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi dell'Ente e specificamente quelli riguardanti la riscossione dei contributi, il servizio di tesoreria e l'erogazione delle prestazioni;
- b) adotta i regolamenti interni dell'Ente, che non siano di competenza del consiglio nazionale;
- c) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;
- d) propone la misura dei contributi;
- e) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili;
- f) delibera, in attuazione del piano di cui alla precedente lettera e), sull'impiego dei fondi e stabilisce la formazione e l'impiego delle riserve e degli altri accantonamenti;
- g) individua gli obiettivi tesi al buon funzionamento ed allo sviluppo dell'Ente, sulla base di programmi annuali e pluriennali, con particolare riferimento alle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;
- h) delibera il regolamento dei servizi, la dotazione organica, il regolamento del personale dipendente e le relative modifiche;
- i) delibera la nomina e la revoca del direttore generale;
- l) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale in conformità alle disposizioni di legge, ai contratti collettivi di lavoro e alle norme del regolamento organico;
- m) delibera l'eventuale costituzione di commissioni consiliari consultive per l'istruttoria di particolari problemi che interessano l'attività dell'Ente, nonché di commissioni di studio, nominandone i componenti e determinandone le materie di competenza nonché la durata del mandato;
- n) delibera su ogni altra questione demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che non siano di competenza del direttore generale.

Il consiglio di amministrazione può richiedere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al direttore generale di riferire sull'andamento delle attività dell'Ente.

ART. 16 DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio è convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, con avviso spedito per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Può essere convocato in qualunque momento, su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del collegio sindacale per la materia di sua competenza.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e insieme alle delibere,

firmate dai componenti il consiglio, dal funzionario che svolge le mansioni di segretario e dal direttore generale, sono raccolti in volumi.

ART. 17 DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume la presidenza e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 14, secondo comma, del presente statuto.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri compresi il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente cui, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

ART. 18 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo predispone gli schemi dei regolamenti e delle loro modifiche da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonché provvede sui ricorsi di cui all'art. 22 del presente statuto.

ART. 19 DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui:

- un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
- due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale.

La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il collegio dei sindaci dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio, i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano stati sostituiti.

I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle commissioni.

Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato, vengono ricoperti dai candidati non eletti in base alla loro collocazione nella graduatoria dell'elezione.

I sindaci subentrati rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui vengono a far parte.

ART. 20 DECADENZA DALLA CARICA

Il componente elettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute dei rispettivi consigli e collegi per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica dal consiglio nazionale, previa contestazione all'interessato, per eventuali giustificazioni da presentare entro il termine massimo di quindici giorni.

ART. 21
IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è stabilito con contratto individuale.

Il direttore generale esercita le funzioni di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'Ente, come stabiliti dagli organi dell'Ente, e ne dirige i servizi con le funzioni ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione, dallo statuto e dal regolamento del personale.

Il direttore generale, in particolare, esercita i seguenti compiti:

- a) formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal consiglio di amministrazione e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali.
- c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
- d) adotta gli atti di gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- e) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e fa parte di tutte le commissioni di consulenza e di studio nominate all'interno dell'Ente.

Il direttore generale riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività da esso svolta correntemente e in tutti i casi in cui il consiglio di amministrazione lo richieda o lo ritenga opportuno.

ART. 22
RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO

Avverso i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente statuto, è ammesso ricorso al comitato esecutivo.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

CAPO III
DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 23
DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti e per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Ente;
- 2) dalle somme destinate a formare riserve o accantonamenti.

ART. 24
DELLE ENTRATE DELL'ENTE

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti:

- a) i contributi obbligatori degli iscritti;
- b) i versamenti volontari degli iscritti;
- c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) i contributi e le erogazioni dovute per legge o per convenzione all'Ente;
- e) ogni altra eventuale entrata.

ART. 25
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'E.N.P.A.F. provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i contributi a carico degli iscritti e con le altre entrate previste dall'articolo precedente.

L'esercizio finanziario annuale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio preventivo entro il trentuno ottobre e quello consuntivo entro il trentuno maggio.

Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile e a certificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

ART. 26
IL BILANCIO

Il bilancio dell'Ente è unico e comprende due sezioni contabilmente distinte, una per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ed una per l'assistenza.

La ripartizione delle entrate fra le sezioni dell'Ente avviene secondo la destinazione delle entrate stesse, quale risulta dagli atti e dalle norme che le stabiliscono.

Gli oneri per l'erogazione della Previdenza e dell'Assistenza sono posti a carico di ciascuna sezione di competenza.

Le spese generali e di amministrazione sono poste a carico di ciascuna delle sezioni, secondo il seguente criterio:

- 1) gli oneri direttamente imputabili a ciascuna sezione sono posti per intero a carico di essa;
- 2) gli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, sono posti a carico di ciascuna sezione per quota, calcolando questa in proporzione alle erogazioni fatte dall'Ente, rispettivamente nel campo della previdenza e dell'assistenza.

Tale ripartizione proporzionale viene stabilita annualmente e l'entità delle quote viene fissata dal consiglio di amministrazione.

Non è ammesso storno di fondi da una sezione all'altra se non sotto forma di anticipazione di cassa.

Almeno ogni tre anni il consiglio di amministrazione forma il bilancio tecnico secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

ART. 27
IMPIEGO DI FONDI

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati con deliberazione del consiglio di amministrazione, coerentemente con i criteri di individuazione e ripartizione del rischio della scelta degli investimenti così come indicati nel bilancio di previsione:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo stato;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di comprovata solidità;
- c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di partecipazioni a società immobiliari;
- d) in quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliari ed immobiliari;
- e) in azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;
- f) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado;
- g) secondo altre modalità, che siano conformi ai criteri di cui alle premesse del presente articolo.

CAPO IV MODIFICHE DELLO STATUTO - TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del consiglio nazionale che è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 29 TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Gli iscritti hanno diritto di accedere agli atti e documenti dell'Ente, conformemente a quanto stabilito con regolamento ispirato ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

ART. 30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

All'atto della trasformazione in persona giuridica di diritto privato restano in vigore tutti i regolamenti interni che disciplinano l'attività dell'Ente, che potranno successivamente essere modificati dagli organi competenti, in base alle norme del presente statuto.

Gli organi e i loro componenti in carica al momento della trasformazione dell'Ente conservano la carica ricoperta fino alla naturale scadenza.

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del Codice Civile.